

Per Noi Contribuenti

a cura del Dott. Giuseppe Marino, difensore Tributario www.studiomarino.com

► Un'importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli


Accertamenti fiscali: iscrizione a ruolo illegittima se il giudizio è pendente



L'Agenzia delle Entrate ormai senza alcun problema e senza alcun motivo d'urgenza iscrive a ruolo la metà degli importi degli accertamenti impugnati ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 602/73, nonostante l'articolo 68 del decreto legislativo 546/92 sulle disposizioni del processo tributario ne consentano l'iscrizione a ruolo solo dopo la sentenza di primo grado a favore dell'ufficio.

Con gli accertamenti impositivi questo problema non sussisterà più ma per i vecchi accertamenti è sempre un tema attuale.

La Commissione Tributaria di Napoli ha ritenuto illegittima una cartella di pagamento per iscrizione a ruolo provvisoria nella misura del 50% dell'importo riferita ad un accertamento impugnato in Commissione, in quanto non solo la norma sul processo lo vieta (la norma del 1992 ha abrogato implicitamente quella del 1973), ma anche perché, in base al principio di buona fede e legittimo affidamento l'ufficio non ha dato un mini-



mo di motivazione sull'urgenza dell'iscrizione provvisoria o sul pericolo della riscossione.

La signora S.A., difesa dal sottoscritto, propose ricorso contro l'Ufficio di Napoli 3 dell'Agenzia delle Entrate e contro l'Agente delle Riscossione per la Provin-

cia di Napoli, per l'annullamento della cartella di pagamento di € 332.575,45 a titolo provvisorio concernente Irpef e relative addizionali, riferiti a un accertamento anch'esso impugnato e pendente in Commissione con il quale l'ufficio aveva sottoposto a

tassazione contro un reddito reale di 60.000 euro ben 2 milioni di euro, non tenendo conto che, nella raccolta scommesse, il compenso è rappresentato dall'aggio e non dall'intera giocata.

La ricorrente, così come rappresentata e difesa in atti, eccepiva

la violazione dell'articolo 68 del decreto legislativo numero 546/92 che non consentiva l'iscrizione a ruolo delle imposte in contestazione se non dopo la sentenza di primo grado; l'amministrazione finanziaria, in base al principio di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, avrebbe potuto "perseguire" il contribuente dopo la sua attivazione, nei termini, per ricorrere alla Giustizia Tributaria, almeno fino alla pronuncia sfavorevole della Commissione Tributaria Provinciale.

Faceva rilevare, ancora, la omessa motivazione per l'adozione dell'iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza di giudizio, la violazione del diritto di difesa, la sussistenza dell'illegittima pratica del "solve et repete" e la inesistenza della notifica a mezzo posta. Contestava, ancora, la carenza di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del tasso applicato e della base imponibile.

La Commissione, ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni: *il ricorso deve ritenersi fondato in quanto, non solo il secondo, ma anche il primo comma dell'articolo 15 del DPR n. 602/73 contrasta con il primo comma dell'art. 68 del D. Lgs n. 546/92 che recita testualmente: Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta (omissis), il tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali deve essere pagato: a) per due terzi dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso. (omissis). La norma, inserita nel Decreto legislativo che istituiva il nuovo Processo Tributario, è successiva a quella inserita nel citato art. 15 del DPR n. 602/73 e deve considerarsi esplicitamente abrogativa di tutte le norme precedenti contrastanti. L'Ufficio, ove avesse ravvisato un concreto pericolo per la riscossione delle maggiori imposte accertate avrebbe potuto, con le opportune motivazioni, fare ricorso alla iscrizione nei ruoli straordinari previsti dall'art. 15 bis dello stesso DPR n. 602/73, così come istituito dall'art. 5 del D. Lgs n. 46/99.*

IL CORRIERE FLEGREO

Direttore Responsabile
Danilo Pontillo

Capoverso
Leonardo Balletta

Redazione
Giampiero Cardillo
Tiziana Casciaro
Carlo De Vivo
Giovanni Di Bonito
Marco Di Bonito
Daniele Illiano
Giuseppe Marino

Veronica Meddi
Carlo Pareto
Dario Postiglione
Laura Sassu
Rosario Scavetta
Melania Scotto d'Aniello
Maria Grazia Siciliano

Foto
Alessandro Bianco
Alessandro Esposito
Mimmo Lucignano
Alfio Panico
Nando Panico

Grafica e impaginazione
Riccardo Monfrecola

Editore
Served s.r.l.
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)

Redazione e Amministrazione
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)
Tel.-Fax 081/526.44.66

Email
info@corriereflegreo.it

Contatti Pubblicitari
Tel. 393.4413739

Stampa
Centro Offset Meridionale
Zona Asi / 81100 - Caserta

Distribuzione
in proprio

Registrazione
Tribunale di Napoli
n°87 del 23.10.2008

Copie arretrate: 2,00 €